

(N. 2155)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, Procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1952 (V. Stampato N. 2205)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e ad interim del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 FEBBRAIO 1952

Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spet-

tanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1950.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.